



DELIBERA N. 22 del 07 Febbraio 2019

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra [REDACTED] avverso il provvedimento di decadenza dallo stato di disoccupazione, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla seconda convocazione per la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato, emanato [REDACTED] dal Centro per l’Impiego di [REDACTED] ricorso presentato all’ANPAL tramite raccomandata A/R in data [REDACTED]

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 07 Febbraio 2019, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che Il CpI di [redacted] in data [redacted] inviava alla Sig.ra [redacted], a mezzo raccomandata A/R, la prima convocazione per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato al fine di regolarizzarne la posizione a seguito della domanda NASpI presentata all'INPS dalla ricorrente. La raccomandata A/R non veniva ritirata dalla ricorrente e andava in compiuta giacenza. [redacted] il CpI inviava, sempre a mezzo raccomandata A/R, una seconda nota di convocazione. Anche questa raccomandata non veniva ritirata dalla Sig.ra [redacted] e andava in compiuta giacenza. Il CpI di Livorno spediva, infine, a mezzo raccomandata A/R, la nota prot. n. [redacted] del [redacted], con la quale veniva comunicato alla ricorrente l'applicazione della sanzione della decadenza dallo stato di disoccupazione. Tale raccomandata non veniva ritirata dalla Sig.ra [redacted] e andava in compiuta giacenza. La ricorrente in data [redacted] acquisiva dal CpI di [redacted], con istanza di accesso agli atti, copia della documentazione relativa alle comunicazioni sopradescritte. La Sig.ra [redacted] chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio emanato nei suoi confronti dal CpI di [redacted], affermando che le convocazioni non le sono state recapitate correttamente. A seguito della richiesta da parte di ANPAL di documentazione integrativa, ai fini di una più compiuta valutazione del ricorso, il CpI di [redacted] invia, in data [redacted], la documentazione relativa alle tre note di cui sopra con le relative attestazioni documentali di compiuta giacenza. Il CpI riferisce, inoltre, che la ricorrente si è presentata al CpI solo per l'accesso agli atti e che non ha mai stipulato il Patto di Servizio Personalizzato.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, dichiara inammissibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.


Nel caso di specie, considerando la decorrenza dei termini di presentazione (30 gg. solari) del ricorso dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio in oggetto, il ricorso in parola risulta tardivamente presentato.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 07 Febbraio 2019

Il Presidente
Salvatore Pirrone


Il Segretario
Rita De Rinaldis
